



UNC
CONSUMATORI.IT

Publicità ingannevole: come denunciarla

18 Marzo 2020



Ogni cittadino e qualsiasi associazione od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l'intervento dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)** per denunciare i casi di **pubblicità ingannevole** e pratiche commerciali scorrette. Il termine per la conclusione del **procedimento** è di **120 giorni**, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di **150 giorni** quando si debba chiedere il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il denunciato presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni. Entro e non oltre **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il denunciato può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità.

L'Autorità valuta gli impegni e: qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il denunciato, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione; qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al denunciato per un'eventuale **integrazione** degli impegni stessi; nei casi di grave e manifesta **ingannevolezza** o illiceità o in caso di inidoneità degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.

L'Autorità, in caso di particolare **urgenza**, può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la **sospensione della pubblicità** ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.

Si ricorda che, in applicazione del **nuovo Regolamento di procedura**, dopo l'inoltro di una segnalazione all'Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.

In caso di mancato avvio dell'istruttoria nel termine di **180 giorni** dal ricevimento della segnalazione, quest'ultima si intende definita con un'archiviazione o un non luogo a provvedere.

Si può segnalare attraverso i **seguenti canali**:

1. tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, Piazza Giuseppe Verdi 6/A - 00198 Roma;
2. inviando la **segnalazione scritta** alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it ;
3. compilando e inviando on line il **modulo** cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index

Autore: Dino Cimaglia

Data: 18 marzo 2020